AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA PREINTESA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA SOTTOSCRITTA IL 31/05/2013

ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PREINTESA E VINCOLI NORMATIVI

Il giorno 31/05/2013 è stata sottoscritta una preintesa tra la delegazione trattante di parte Pubblica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, rappresentata da:

Direttore Sanitario (delegato dal Direttore Generale): Dr. Gianluigi Scannapieco

Direttore Amministrativo: Dr. Eugenio Possamai

Direzione Medica Ospedaliera - Dirigente Responsabile: Dr. Daniele Donato

Direzione Medica Ospedaliera - Dirigente Responsabile: Dr. Adriano Marcolongo

e la delegazione trattante di parte Sindacale dell'area della Dirigenza Sanitaria non Medica, composta dalle seguenti sigle che hanno sottoscritto la preintesa:

ANAAO SNABI FASSID (Sinafo-Aupi) CISL FP

Nella preintesa sottoscritta sono stati concordati più istituti contrattuali che coinvolgono i dirigenti sanitari non medici ospedalieri. Le materie che sono state disciplinate sono: retribuzione di risultato anno 2012, progettualità 2013 finanziata con le risorse residue dei fondi contrattuali, fondo perequativo anno 2011 e 2012 (allegato n.1 e n.2).

Il CCNL e la normativa vigente in materia, prevedono una *retribuzione di risultato* legata al raggiungimento degli obiettivi di budget individuati dalla direzione aziendale (performance organizzativa) e al contributo del singolo dipendente per la realizzazione degli stessi obiettivi (performance individuale). Nella preintesa sottoscritta le parti hanno concordato di individuare una quota procapite per tutti i dirigenti a rapporto esclusivo in servizio nell'anno di riferimento, considerando: la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole UU.OO. effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, il punteggio derivante dalla valutazione del Documento di Valorizzazione Individuale, le assenze per le quali è prevista una riduzione del trattamento economico secondo la normativa vigente ed il coefficiente dell'incarico ricoperto.

Con le risorse residue dei fondi contrattuali accumulate nell'anno 2012, le parti hanno accordato di destinarle ad attività *progettualità* da attivarsi dall'anno 2013 con una pianificazione triennale. Le progettualità che verranno attuate avranno lo scopo di produrre un incremento dell'attività prestazionale in termini quali-quantitativi, riducendo le liste d'attesa e soddisfando alcune situazioni emergenti di particolare sofferenza professionale, in un ottica da un lato di miglioramento delle attività rivolte all'utenza con azioni di riordino organizzativo del lavoro e dall'altro di riduzione dei costi e/o miglioramento dei servizi considerando anche le indicazioni dettate dalle direttive regionali. Le attività progettuali verranno individuate dalla direzione strategica, potranno partecipare tutti i dirigenti a rapporto esclusivo tempo indeterminato o determinato e la quota spettante verrà erogata a fronte di attività aggiuntiva considerando le di ore eccedenti rese oltre l'attività istituzionale.

L'art. 57 CCNL 1998/2001 della Dirigenza Sanitaria non Medica, tuttora vigente, definisce i criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi. Il comma 2 lettera i) del medesimo articolo stabilisce che un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche, veterinarie e del ruolo sanitario – individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

La Regione Veneto, con DGRV n.1674 del 7/8/2012, ha fornito alcuni indirizzi alle Aziende Sanitarie per il riparto delle quote del fondo perequativo stesso.

L'Azienda pertanto, ha concordato con le Organizzazioni Sindacali di erogare le risorse dell'anno 2011 con le medesime modalità già stabilite per gli anni precedenti e di applicare delle nuove modalità di distribuzione a partire dal 2012. Il nuovo metodo di distribuzione prevede: una quota pari a € 2.500 (in proporzione all'effettivo servizio nell'anno di riferimento) ai dirigenti Medici in servizio presso l'Accettazione e Pronto Soccorso e la Direzione Medica Ospedaliera, in quanto strutture ove non si esercita o vi è una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione, una quota pari al 5% incrementerà il budget della Formazione dei professionisti che generano dette risorse ed infine, le restanti risorse verranno trasferite nell'anno successivo ed erogate a fronte di attività progettuale rivolta al raggiungimento di obiettivi regionali. Le quote legate a detta progettualità verranno corrisposte considerando un'eccedenza oraria di almeno 30 ore, il punteggio desunto dal Documento di Valorizzazione Individuale ed una presenza in servizio di almeno 6 mesi nell'arco dell'anno di riferimento (criteri già concordati nell'accordo del 11/5/2011).



Le parti infine hanno individuato gli ambiti di utilizzo delle risorse derivanti dall'ulteriore decurtazione pari al 5% sui compensi della Libera Professione dettato dalla Legge n.189 del 8/11/2012 (Legge Balduzzi). Come da indicazioni regionali (DGRV n.2725 del 24/12/2012) le risorse verranno impiegate per consentire il rispetto delle liste d'attesa o il ricorso a contratti a tempo determinato, per remunerare le guardie notturne o per far fronte ad effettive insufficienze egli organici nelle discipline carenti sul mercato. Il confronto per l'utilizzo di dette risorse è comunque rinviato in attesa di chiarimenti in materia a livello regionale.

ILLUSTRAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELLA PREINTESA

I fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Sanitaria non Medica disciplinati dagli artt. 9-11 del CCNL 2008-2009 II biennio, tuttora vigente risultano essere i seguenti:

- 1. Il fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa di cui all'art. 8 del CCNL 2008/2009 Il biennio (in seguito denominato Fondo di Posizione), il quale finanzia mensilmente una serie di indennità legate alla qualifica e all'incarico conferito tra i singoli dirigenti come stabilito dai CCNL e/o accordi aziendali specifici. Tali indennità sono assegnate in forma fissa e ricorrente per cui la spesa annuale rispecchia la situazione in essere nell'anno di riferimento. L'eventuale residuo del fondo generato, derivante da cessazioni, integrazioni del CCNL e impegni non utilizzabili per le finalità del fondo stesso, sono oggetto di contrattazioni tra le parti.
- 2. Il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 del CCNL 2008/2009 Il biennio (in seguito denominato Fondo Trattamento accessorio), il quale finanzia mensilmente le indennità legate al disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro. Tali indennità vengono attribuite al verificarsi della condizione e liquidate nei mesi successivi alla reale attuazione, per cui sono da considerarsi indennità accessorie, la cui spesa complessiva è definibile a consuntivo e potrebbe pertanto risultare differente di anno in anno, a seconda delle situazioni in essere. Eventuali eccedenze negative vengono compensate con le risorse generate dal fondo di risultato di cui all'art. 10 seguente.
- 3. Il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 10 del CCNL 2008/2009 Il biennio (in seguito denominato Fondo di Risultato), il quale finanzia il raggiungimento degli obiettivi aziendali valutati dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Periodicamente viene erogata una quota, da considerarsi un



saldo parziale mensile come definito dall'art. 11 comma 4 del CCNL 2002/2005 Il biennio¹, e a consuntivo viene corrisposto il residuo del fondo stesso nonché le eventuali risorse che si dovessero generare dagli altri fondi contrattuali di cui agli artt. 8 e 9 con le modalità concordate tra le parti.

Il fondo perequativo, invece, è disciplinato dall'art.57² del CCNL 1998-2001 che al comma 2 lettera i) il cui ammonta e criteri di costituzione sono demandati alla contrattazione aziendale. In data 4/01/2010 è stato sottoscritto tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale il regolamento aziendale, che prevede per la formazione del fondo in oggetto l'accantonamento del 5% dei proventi dei professionisti che effettuano libera professione.

COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI

Con delibera n. 1491 del 27/12/2012 sono stati costituiti i fondi aziendali per l'area contrattuale della Dirigenza Sanitaria non Medica (allegato n. 3), al netto delle decurtazioni ai sensi della Legge 122/2010 art. 9 c. 2bis. Si precisa che per l'anno 2012 il provvedimento contenente le suddette decurtazioni è in fase di predisposizione in quanto le risorse si definiscono a consuntivo per l'ammontare contabilizzato nello schema allegato (allegato n.4).

UTILIZZO DELLE RISORSE

La preintesa sottoscritta prevede che il finanziamento del conguaglio di risultato anno 2012 avvenga con i residui del Fondo di Risultato dell'anno stesso per un importo pari a € 180.468,67. Il finanziamento della progettualità anno 2013, invece, avviene con i residui del Fondo Posizione

i) un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.



Art 11 comma 4. Dall'entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell'art. 62, comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre.

2 Art.57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi

I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonchè al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 54, comma 1.

^{2.} Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali:

dell'anno 2012 pari a € 58.604,85 e del Fondo Trattamento Accessorio per l'importo di € 21.902.65, a cui vanno aggiunte le Risorse Aggiuntive Regionali (DGRV n.1673 del 7/8/2012 - risorse anno 2008) pari a € 13.230.44. Le risorse residue del Fondo Posizione dell'anno 2012 derivano da un lato dall'accantonamento ai finì della graduazione delle funzioni legate agli incarichi dirigenziali e mai applicato, dall'altro dagli accantonamenti per i dipendenti in aspettativa e per le equiparazioni dei dirigenti al compimento dei cinque anni di anzianità.

Di seguito si sintetizzano le risorse disponibili derivanti dai fondi contrattuali, così come indicato nella preintesa sottoscritta. L'analitico del monitoraggio delle risorse viene invece indicato nell' allegato n.4.

RIEPILOGO RISORSE FONDI CO	AIN				
		non-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro	Destinazio	ne l	Risorse
Ammontare Risorse Residue			Conguaglio Risultato 2012	Progettualità aziendali 2013	
Residuo F.Posizione anno 2012	€	58.604,85		€	58,604,85
Residuo F.Trat.Acc. anno 2012	€	21.902,65		€	21.902,65
Residuo F. Risultato anno 2012	€	180.468,67	€ 180.468,67		
			4	€	80.507,50
50% Risorse agg.Regionali anno 2008 disponibili per l'anno 2012 (DGRV n.1673 del 7/8/2012)	€	6,615,22		€	6.615,22
50% Risorse agg.Regionali anno 2008 disponibili per l'anno 2013 (DGRV n.1673 del 7/8/2012)	€	6.615,22		€	6.615,22
			€ 180.468,67	€	93.737,94

COMPATIBILITÀ E COPERTURA ECONOMICA A BILANCIO

L'Azienda, nel rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale nonché dalle disposizioni di legge applicabili in materia ha verificato a consuntivo la consistenza dei fondi facendo un'analisi delle voci di spesa e delle eventuali quote vincolate.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 40bis del decreto legislativo 165/2001 come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo 150/2010³, i contenuti della preintesa sottoscritta rispettano i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

L'ammontare dei Fondi costituiti secondo le disposizioni nazionali, ai sensi della Delibera n.1491 del 27/12/2012 vengono interamente inseriti nel Costo del Personale sia in fase preventiva che di rendicontazione trimestrale.

Le risorse in oggetto che hanno generato un debito nei confronti dei dipendenti per l'anno 2012 sono state comunicate al Dipartimento Economico Patrimoniale tramite mail il 14/5/2013 (allegato n.5) ai fini dell'imputazione di bilancio, in attesa della chiusura del consuntivo definitivo e relazionati nel dettaglio come da richiesta del Collegio Sindacale stesso con mail del 22/5/2013.

Per quanto riguarda il fondo perequativo, il prospetto contenete il debito nei confronti dei dipendenti per gli anni 2011 e 2012, è stato comunicate al Dipartimento Economico Patrimoniale con nota prot. n. 12986 del 12 marzo 2013 (allegato n.6).

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012 prevede la compilazione di specifici schemi per la stesura della relazione illustrativa e tecnico finanziaria e sarà cura dell'Amministrazione, nelle seguenti relazioni, uniformarsi il più possibile a quanto previsto dalla circolare stessa. Si evidenzìa che la medesima circolare prevede la compilazione di alcuni moduli non pertinenti alla preintesa in oggetto, che pertanto non sono stati esplicitati.

³ Art. 55 decreto legislativo 150/2010: Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto periodo.

